ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 5114/ 3641 DI REPERTORIO E RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1. (Costituzione – denominazione– sede)

È costituito un Consorzio di cooperative sociali, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 381/1991, e del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112, in forma di società cooperativa sociale denominato: **"CONSORZIO VIVES – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale"**, in sigla **"CONSORZIO VIVES – Soc. Coop. Sociale Impresa Sociale"**.

Al consorzio, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Il consorzio ha sede nel Comune di Udine. Le operazioni di trasferimento in un Comune diverso della sede legale e l'istituzione e soppressione di sedi secondarie sono di competenza dei soci e comportano modifica dello statuto. E' attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione l'istituzione, la soppressione o il trasferimento di filiali, succursali ed in genere unità locali comunque denominate.

Articolo 2. (Durata)

Il consorzio ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogato o anticipatamente sciolto con decisione dei soci, salvo il diritto di recesso

per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Articolo 3. (Scopo mutualistico)

Il Consorzio è retto e disciplinato dalle norme della mutualità consortile senza finalità speculative e di lucro, e si ispira ai principi dell'associazionismo tra cooperative, del rispetto della persona e dei pari diritti tra donne e uomini.

Il Consorzio ha lo scopo di perseguire la promozione della mutualità interna e quello più generale dei diritti delle persone.

Operando secondo questi principi, intende:

-svolgere in modo stabilmente, organizzato e senza fini di lucro, qualsiasi attività volta a promuovere le imprese associate;

-svolgere attività di servizio e coordinamento sia commerciale che promozionale al fine di sviluppare e migliorare l'efficienza, le capacità produttive ed il potere contrattuale delle imprese associate;

-favorire lo sviluppo e la condivisione dei valori morali ed etici della cooperazione.

Il Consorzio si ispira inoltre ai principi della mutualità, della solidarietà, di una giusta distribuzione dei benefici, della democrazia sia interna che esterna, dell'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli e si propone di

svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro attività finalizzate:

-al superamento di tutte le forme di svantaggio, di diseguaglianza, di esclusione e di violenza nei rapporti sociali;

-alla promozione di diritti di inclusione, di partecipazione delle persone, di cittadinanza e di un rapporto equilibrato con l'ambiente;

-alla qualificazione culturale e professionale, attraverso la promozione della figura di socia/o e lavoratrice/ore di impresa;

-alla ricerca di alternative all'attuale modello di sviluppo economico e produttivo.

Il Consorzio si propone di partecipare attivamente al rafforzamento del movimento cooperativo anche attraverso l'adesione alle sue associazioni di rappresentanza.

Articolo 4. (Oggetto sociale)

Il Consorzio svolge le seguenti attività:

1. stipulare contratti, convenzioni, assumere appalti e concessioni con amministrazioni statali e territoriali, anche autonome, come Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanitarie e con qualsiasi altro ente pubblico italiano e/o europeo, Aziende speciali pubbliche, nonché con aziende ed enti privati, per l'acquisizione di servizi e/o lavori, per farli eseguire dai propri soci secondo le modalità che saranno

definite nel regolamento interno. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, nella gestione di attività assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie, di cura e vigilanza, educative, ricreative e riabilitative, a carattere domiciliare, territoriale, o simile, e in strutture o centri residenziali o semi residenziali a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap, di problemi di salute mentale e/o di dipendenze e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione, ed in generale di servizi e di attività rivolti alla collettività.

Il Consorzio potrà inoltre assumere forniture di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi che siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate e intraprendere qualunque attività atta a procurare lavoro, servizi e forniture alle cooperative associate sia nell'ambito dei servizi socio sanitari ed educativi, sia attività diverse purché connesse od accessorie alle precedenti, ovvero finalizzate all'inserimento lavorativo compresi i lavori di pubblica utilità e simili;

2. promuovere l'immagine commerciale delle imprese consorziate sia collettivamente che singolarmente, anche predisponendo marchi e insegne con cui contraddistinguere i propri prodotti e/o servizi;

3. attuare progetti di ricerca, innovazione e sperimentazione

di nuovi servizi nel campo socio – assistenziale, educativo, sanitario, implementando buone prassi ed esperienze significative da esse già avviate sul territorio regionale o nazionale;

4. realizzare servizi di supporto e di consulenza ai propri soci per migliorare la loro capacità imprenditoriale e la loro efficacia operativa;

5. promuovere, organizzare e gestire attività di formazione anche con il supporto degli enti di formazione professionale, delle associazioni di cooperative, di enti pubblici statali e/o locali volte a stimolare ed accrescere specifiche competenze e professionalità delle socie e dei soci delle cooperative del Consorzio;

6. assistere e rappresentare i propri soci nei rapporti con gli enti pubblici, con istituti di credito, finanziari ed assicurativi, enti previdenziali, con imprese private, pubbliche e simili;

7. vigilare affinché i patti intervenuti fra i soci, relativamente alla esecuzione dei lavori, siano scrupolosamente rispettati, assumendo qualora necessario il controllo e la verifica sulla qualità dei servizi e dei lavori effettuati dai propri soci per conto del Consorzio;

8. provvedere alla stesura di progetti operativi con i relativi piani finanziari nonché alla assistenza tecnica per la loro realizzazione sempre che tali servizi vengano

richiesti dai soci;

9. attivare servizi di supporto documentale, contabile, amministrativo, contrattuale, fiscale e legale per le cooperative o consorzi associati;

10. promuovere e favorire l'emanazione di provvedimenti legislativi ed amministrativi di promozione e di sostegno alla cooperazione e vigilare, anche con specifiche iniziative, affinché sia garantita una puntuale, corretta e coerente applicazione della legislazione sulla cooperazione sociale.

Il Consorzio potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Il Consorzio può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale, ai sensi della Legge n. 59/92 e s.m.i. ed eventuali norme integrative ed aggiuntive.

Il Consorzio, con decisione dei soci, al fine di rendere più efficace la propria azione e per evidenziare la propria volontà unitaria, potrà aderire ad altri consorzi e/o ad organismi ed associazioni di cooperative, assumendo anche

interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma.

Il Consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

I soci potranno concedere su richiesta dell'organo amministrativo del Consorzio finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata. I finanziamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Articolo 5. (Soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, nel rispetto del numero previsto dalla legge. Possono essere soci:

a) le cooperative sociali di cui all'art. 1 della Legge 381/91 e i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge che siano iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali e che siano iscritte all'Albo delle Società Cooperative;

b) le Cooperative non sociali nei limiti indicati dall'art. 8 della L. 381/91;

c) persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il sostegno, il finanziamento, la promozione e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali nei limiti indicati dall'art. 8 della L. 381/91.

Possono essere ammessi anche i soci sovventori così come previsto dall'art. 4 della Legge 59/92 e consentito dall'art.

2526 c.c., così come interpretato dall'art. 11 comma 3 bis del D.L. 145/2013, convertito in Legge 9/2014.

In ogni caso le cooperative sociali socie non debbono essere inferiori al 70% (settanta per cento) dei soci come previsto dall'art. 8 della L. 381/91.

Articolo 6. (Domanda di ammissione)

La domanda di adesione deve essere presentata, sottoscritta dal legale rappresentante, al Consiglio di Amministrazione e dovrà contenere:

a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;

b) copia del verbale dell'organismo che ha deliberato la domanda;

c) la documentazione che attesti i requisiti di cui all'art. 5 comma a);

d) copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi, oppure, nel caso di cooperative e/o consorzi di nuova costituzione, della situazione patrimoniale alla data in cui la domanda viene presentata;

e) il numero dei soci o delle cooperative associate (se consorzio);

f) certificato e vigenza cariche della C.C.I.A.A.;

g) l'ammontare complessivo della quota di partecipazione al capitale che intende sottoscrivere nel rispetto del limite massimo fissato dalla legge;

h) la dichiarazione di attenersi allo statuto del Consorzio e alle deliberazioni dei suoi organi sociali e di accettare la clausola compromissoria dello statuto del Consorzio;

i) ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritenga opportuno richiedere.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 7. (Domicilio dei soci)

Per tutti i rapporti con il consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o comunicazione attraverso Posta Elettronica Certificata al consorzio.

Articolo 8. (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

1) al versamento della quota di partecipazione sottoscritta e della tassa di ammissione, se prevista da apposito regolamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione. I soci dovranno inoltre corrispondere i contributi a copertura delle spese di funzionamento del consorzio, nella misura e nei tempi stabiliti dall'assemblea dei soci in sede di stesura del bilancio preventivo e con i criteri che saranno stabiliti da apposito regolamento.

2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare il socio dovrà:

-accettare ed osservare la disciplina stabilita dai competenti organi del consorzio sia per l'esecuzione dei lavori convenzionati o appaltati, che per la partecipazione ai lavori medesimi;

-accettare i controlli tecnici ed amministrativi che il consorzio credesse di effettuare;

-accettare i controlli sulla qualità dei servizi effettuati.

Articolo 9. (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Articolo 10. (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

-che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

-che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata al consorzio. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al collegio arbitrale di cui all’art. 39.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda il rapporto mutualistico. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decidere, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso, per quanto riguarda il rapporto mutualistico, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In caso di controversia tra le parti si fa riferimento all'articolo 39 del presente statuto.

Articolo 11. (Esclusione; Decadenza; Inadempienze)

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali;

2. che senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti, a qualsiasi titolo, nei confronti del Consorzio;

3. che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte, della tassa di ammissione e dei contributi per il funzionamento del consorzio di cui al precedente art. 8;

4. che in qualunque modo arrechi gravi danni materiali al consorzio;

5. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi del consorzio;

6. che nella gestione amministrativa della propria cooperativa non rispetti le leggi e le normative nei settori fiscale, previdenziale e contrattuale;

7. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci:

1. che abbiano perso i requisiti di cui al precedente articolo 5;

2. che si trovino in condizioni di sopravvenuta impossibilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Qualora ricorrano particolari esigenze interne al consorzio, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di sospendere dalla decadenza i soci che si trovino in condizioni di temporanea sopravvenuta impossibilità fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Nei casi di morosità il socio inadempiente deve essere formalmente invitato a mettersi in regola; la sua esclusione può aver luogo soltanto trascorsi 60 (sessanta) giorni da detto invito e sempre che l'inadempienza continui.

L'esclusione e la decadenza diventano operanti dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 12. (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, esclusione e decadenza sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata. Le controversie che insorgessero tra i soci e il consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 39.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto al Consorzio a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 13. (Liquidazione)

I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, eventualmente rivalutato, o ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante al consorzio fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 14. (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,

responsabilità dei soci cessati)

Il consorzio non è tenuto al rimborso del capitale versato in favore dei soci receduti, decaduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore del capitale versato per il quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte del consorzio risponde verso questo per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la decadenza o la esclusione hanno avuto effetto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO

Articolo 15. (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi nel consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, come consentito dall'art. 2526 c.c., così come interpretato dall'art. 11, comma 3 bis, del D.L. 145/2013, convertito in Legge 9/2014.

Possono essere soci sovventori sia le persone giuridiche, anche se soci cooperatori, che quelle fisiche.

Articolo 16. (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al successivo Articolo 21 del presente statuto.

I conferimenti stessi sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, primo comma c.c..

Articolo 17. (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in sede di emissione, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le azioni, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Decorso il predetto termine di sessanta giorni il socio sarà libero di vendere le proprie azioni al soggetto da lui indicato.

Articolo 18. (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea dei soci, con la quale devono essere stabiliti:

- l’importo complessivo dell’emissione;
- il diritto di partecipazione all’utile dell’esercizio e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione può essere maggiorato di due punti rispetto al dividendo assegnato ai soci cooperatori;
- l’eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al precedente comma del presente articolo;
- le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

La deliberazione dell’assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell’emissione dei titoli.

L’ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione.

Ai soci sovventori, con disposizione contenuta nell'apposito regolamento interno, potranno essere attribuiti un numero di voti maggiore di uno e fino ad un massimo di cinque per ciascun socio, in relazione ed in proporzione all'ammontare dei conferimenti effettuati. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti

all’insieme dei soci cooperatori presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto a un solo voto quale socio cooperatore.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento del consorzio le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, per l'intero valore nominale, e sono postergate nella copertura delle perdite, rispetto alla partecipazione dei soci cooperatori.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di

ammissione e le cause di incompatibilità.

Articolo 19. (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Art. 20. (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., il consorzio può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione del codice civile.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;

- l’eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All’assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21. (Elementi costitutivi)

Il patrimonio sociale del consorzio è costituito:

-dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote del valore di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) ciascuna. I soci sono obbligati alla sottoscrizione del numero minimo di quote previsto nell'apposito regolamento. Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il

potenziamento aziendale;

-dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle partecipazioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi;

-dalle somme versate dalle cooperative consorziate a titolo di tassa di ammissione, qualora prevista dal regolamento;

-da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o per scopi di assistenza e/o di previdenza integrativa per i soci da eventuali riserve straordinarie;

-da eventuali riserve straordinarie;

-da qualunque liberalità che pervenisse al Consorzio per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Consorzio con il suo patrimonio.

Le riserve sono sempre indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 22. (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a vincolo e/o pegno né possono essere cedute a terzi (con effetti verso il Consorzio) senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera

raccomandata precisando i requisiti dell'acquirente. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota di partecipazione detenuta dal socio.

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e il Consorzio deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5. In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro 60 (sessanta) giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 39.

Articolo 23. (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo del consorzio, per il

conseguimento dello scopo mutualistico del consorzio, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies del codice civile; gli amministratori, nella medesima relazione, devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci e riportare ogni altra indicazione richiesta dalla legge.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione ai sensi di legge..

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale dei soci cooperatori e dei soci sovventori, effettivamente versati, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) la restante parte a riserva straordinaria.

In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).

L'assemblea che approva il bilancio potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la restituzione, a titolo di ristorno, di parte del prezzo pagato da ogni singola cooperativa socia per gli acquisti di beni effettuati e/o per le prestazioni di servizi rese nell'anno, al cui volume l'entità del ristorno è commisurata, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni dello statuto e in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.

Le somme complessive restituibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che il consorzio ha conseguito nell'anno dell'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.

L'assemblea può deliberare la distribuzione del ristorno, in

tutto o in parte, mediante l'aumento proporzionale delle quote di partecipazione al capitale sociale detenute dai soci.

TITOLO VI

DECISIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 24. (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che gli amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. Sono riservate alla competenza dei soci:

1. l’approvazione del bilancio, la destinazione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
2. la nomina degli amministratori;
3. la nomina dell’organo di controllo, se obbligatorio per legge o se ritenuto opportuno;
4. la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed all’organo di controllo;
5. l'approvazione dei regolamenti interni;
6. le determinazioni sulla responsabilità degli amministratori e dell’organo di controllo;
7. le deliberazioni sulla costituzione e la disciplina dei fondi per lo sviluppo tecnologico, o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;

8. le modificazioni statutarie, le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, la fusione e la scissione;

9. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

10. le deliberazioni su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazioni assembleari.

Articolo 25. (Assemblea)

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'assemblea, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, con avviso da recapitare ai soci mediante lettera raccomandata, anche a mano, fax, e-mail, o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L’avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l’assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;

- la data e l’ora della prima e della seconda convocazione dell’assemblea;

- le materie all’ordine del giorno.

In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità,

l’assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, anche distanti, collegati audio-video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell’assemblea anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante, che deve essere presente nello stesso luogo del presidente, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video

collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 26. (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L’Assemblea delibera con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti o rappresentati, salvo i seguenti casi:

-l'approvazione dei regolamenti interni;

-le modificazioni statutarie, le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, la fusione e la scissione;

-lo scioglimento della società e la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

-la modificazione delle clausole mutualistiche e la modificazione della clausola arbitrale,

in cui l'assemblea delibera con il voto favorevole dei due terzi di tutti i soci aventi diritto al voto.

Restano altresì salve le maggioranze più elevate richiesta

dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 28. (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica quanto previsto dal presente statuto e dal regolamento interno.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta.

Ogni socio non può avere più di una delega.

Articolo 29. (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario, scegliendolo anche fra soggetti non rappresentanti di cooperative socie. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 30. (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione

composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove consiglieri, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e due Vice Presidenti.

Articolo 31. (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

Spettano a titolo esemplificativo e non esaustivo al Consiglio di Amministrazione:

-curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

-redigere il bilancio;

-elaborare i regolamenti interni;

-stipulare gli atti di ogni genere inerenti all'attività sociale a mezzo del Presidente o del Consigliere designato dal consiglio stesso;

-nominare direttori generali, institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti;

-assumere, licenziare il personale del Consorzio, fissare le mansioni e retribuzioni del personale stesso;

-tutti gli altri atti che per disposizione di legge o del presente statuto non siano riservati alla competenza dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Articolo 32. (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dall'organo di controllo, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso, affisso nei locali della sede sociale, o recapitato mediante lettera raccomandata anche a mano, fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti la proposta si intende respinta.

Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati audio-video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) salvo che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati, a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 33. (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.. Alla prima riunione valida, l'assemblea dei soci ne ratifica la nomina.

Articolo 34. (Compensi agli amministratori)

Agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, possono eventualmente essere corrisposti compensi e rimborsi spese determinati dall'assemblea dei soci.

Articolo 35. (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza del consorzio di fronte ai terzi e in giudizio ed è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatoria quietanza.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente la rappresentanza e tutti i poteri del Presidente spettano al Vicepresidente più anziano d'età ed in caso di sua assenza al secondo Vice Presidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma dei Vicepresidenti fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

La rappresentanza del consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, con l’osservanza delle norme

legislative vigenti al riguardo.

Art. 36. (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 del codice civile, il consorzio, con decisione dei soci, procede alla nomina di un Organo di Controllo o di un revisore legale secondo quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2477 c.c.. In caso di nomina dell'Organo di Controllo lo stesso può essere costituito, secondo quanto deliberato dall'assemblea all'atto della nomina, da un Sindaco Unico oppure da un Collegio Sindacale che sarà composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti.

I membri del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico devono essere in possesso dei requisiti di legge, sono nominati dall'assemblea che, all'atto della nomina, provvede anche alla determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto delle eventuali tariffe professionali vigenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono sempre rieleggibili.

Il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico, se nominati, hanno tutte le competenze di legge ed esercitano inoltre la revisione legale dei conti, laddove obbligatoria ai sensi di legge, essendo quindi integralmente composti da Revisori

Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico o dell'incaricato alla revisione legale di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:

-la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge;

-la nomina di un Sindaco Unico, in quanto consentito dalla Legge;

-l'affidamento dell'incarico della revisione legale ad un revisore contabile o ad una società di revisione;

che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente articolo.

TITOLO VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 37. (Liquidatori)

Lo scioglimento anticipato del Consorzio, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea dei soci, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

1. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

2. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza del Consorzio;

3. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

Articolo 38. (Liquidazione del patrimonio)

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

1. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;

2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39. (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il consorzio che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Udine, il quale dovrà

provvedere alla nomina entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Per qualsiasi controversia, che dovesse insorgere in dipendenza di affari sociali e/o ella interpretazione e/o della esecuzione del presente statuto, e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il Foro del luogo ove la società ha la sua sede legale, salve norme inderogabili di legge. La soppressione della clausola compromissoria di cui al presente articolo deve essere

approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso dalla Società.

Articolo 40. (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea con le maggioranze per le modifiche statutarie.

Articolo 41. (Clausole mutualistiche)

Le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514 c.c., sono inderogabili e devono essere di fatto osservate:

1. divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

2. divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3. divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

4. obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione.

Il Consorzio delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Articolo 42. (Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

F.to Fabio Fedrigo - Fabiana Vinale Notaio (sigillo).